

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE PASQUALE e FIUMANÒ

Presentata il 19 maggio 1964

Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame della Camera si propone di risolvere una questione di particolare interesse per i ferrovieri che abitano negli alloggi patrimoniali non di servizio e che ancora restano privi del diritto al riscatto.

1º) È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, stabilisce nell'articolo primo, comma secondo, quali debbano essere gli alloggi ferroviari non di servizio da cedere a riscatto.

In tale articolo è chiaramente precisato che sono ceduti a riscatto tutti gli alloggi non di servizio « costruiti con fondi appositamente iscritti nel bilancio delle ferrovie dello Stato ».

Sembrava così ovvio — e l'intenzione del legislatore a tale proposito appare evidente — che non dovesse esserci nessuna limitazione nella cessione a riscatto delle case ferroviarie (economiche o patrimoniali non di servizio), eccezion fatta per la quota di riserva stabilita al successivo articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Senonché il Ministero dei trasporti e l'Amministrazione ferroviaria hanno interpretato la legge in modo strano, sostenendo che la norma si riferisce agli alloggi patri-

moniali non di servizio costruiti dal 1946 in poi, e non invece a quelli costruiti prima del 1946. Arroccata in questa interpretazione, l'Amministrazione ferroviaria ha respinto le innumerevoli legittime richieste avanzate dagli inquilini degli stabili in questione.

2º) Successivamente, viste le forti resistenze dell'Amministrazione ferroviaria nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il Parlamento fu costretto ad intervenire di nuovo, approvando la legge 14 febbraio 1963, n. 146, in cui all'articolo 1 la quota di riserva del 20 per cento viene ridotta ad un massimo del 10 per cento non solo per gli alloggi economici ma anche per i patrimoniali non di servizio.

Durante la discussione di questa legge, il Ministro dei trasporti dell'epoca, onorevole Mattarella, assicurò ai deputati proponenti e ad una delegazione dei ferrovieri di Messina e Reggio Calabria che nessun alloggio patrimoniale non di servizio, in qualunque epoca costruito, sarebbe stato privato del diritto al riscatto e che la nuova quota di riserva (massimo del 10 per cento) sarebbe stata eventualmente prelevata dal complesso del patrimonio edilizio ferroviario.

Malgrado ciò l'Amministrazione ferroviaria è rimasta ferma nella sua interpretazione,

come dimostra una recente lettera inviata dall'attuale Ministero dei trasporti ai deputati proponenti.

Non solo, ma dopo tanto tempo non ha ancora avuto inizio l'applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 146, neanche nei ristretti limiti in cui viene interpretata.

Per porre fine a tale assurdo stato di cose, proponiamo alla Camera il seguente articolo unico, affinché non ci siano più possibilità di equivoci.

Il Ministro dei trasporti e l'Amministrazione ferroviaria dovrebbero dichiararsi favorevoli alla nostra proposta se è vero, come affermano e come risulta anche dalla citata lettera del Ministro Jervolino, che sarebbero ben lieti di accedere alle richieste degli inquilini e che sono anzi rammaricati di non poterlo fare, solo perché la legge non lo consente.

In realtà si tratta di pochi stabili, prevalentemente concentrati a Reggio Calabria e a Messina (dove con tutta probabilità furono impiegati fondi delle addizionali-terremoto del 1908), quasi interamente occupati da pensionati e quindi indisponibili per esigenze di servizio.

Non si vede, quindi, perché debba sussistere tanta ostinata resistenza da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la quale dispone dei 50 mila alloggi di servizio giustamente esclusi dal riscatto, nonché della quota di riserva stabilita dalla legge n. 146 e disporrà anche dei nuovi alloggi che saranno costruiti sui fondi della legge per l'ammodernamento delle ferrovie (35 miliardi).

Chiediamo quindi che la Camera dia l'interpretazione autentica ed inequivocabile delle precedenti norme, approvando il seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutti gli alloggi patrimoniali non di servizio costruiti o acquistati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con qualunque fondo ed in qualunque epoca e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, saranno ceduti in proprietà secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni.